

Gli "Statuti,, e l'agricoltura ferrarese

Statuto Ferrariae di Obizzo II^o

L'importanza dell'esame delle norme statutarie è stata messa in giusta evidenza, specialmente dagli studiosi del diritto agrario, non altrettanto rilievo è stato dato finora a quanto in esse è contenuto che riguardi le condizioni dell'agricoltura di cui fissano talune caratteristiche.

Cosicchè il prendere in considerazione quanto ci è tramandato da esse, come sicura fonte di regolamenti e di notizie, può farci conoscere notizie tecniche ed economiche utili per la storia dell'agricoltura.

Ci siamo ripromessi di fare un esame degli Statuti che riguardano il territorio ferrarese e che ci sono fin qui pervenuti, per quanto il compito non sia facile.

Difatti si incomincia a disporre di lontane fonti accessibili da quando nel 1955 la Cassa di Risparmio di Ferrara ha pubblicato lo Statuto attribuito ad Obizzo II d'Este, datato nel 1287, il cui codice membranaceo è custodito nell'Archivio di Stato di Modena (1).

Secondo il Montorsi gli Statuti riguardanti Ferrara sono parecchi, alcuni anteriori a quello di Obizzo II i cui codici sono andati perduti rimanendone solo frammenti datati attorno alla metà del secolo XIII, di cui ora non ci occuperemo, altri posteriori che risalgono al 1394 (Nicolò II), codice perduto, al 1456 (Borso), al 1534 (Ercole II) *super reformata*.

Esistono poi altre edizioni. Ricordiamo quella pubblicata nel 1567 sotto il Duca Alfonso II e successivamente durante il Governo Pontificio nel 1624 e nel 1690, i cui testi sono riferiti al codice del 1567.

Un riferimento agli Statuti per conoscere le condizioni dell'agricoltura nei tempi passati e lontani, è stato fatto dal Niccolini trattando dell'agricoltura ferrarese (2). Le sue notizie sono alquanto limitate e non sempre esatte. Egli non ha però potuto esaminare il codice di Obizzo II, allora edito soltanto per i primi capitoli che non interessavano l'agricoltura (3). Supponiamo che abbia fatto riferimento allo Statuto del 1534 od all'edizione successiva del 1567.

Le sue osservazioni sono però sempre interessanti.

Egli vi aveva colto la parte che più profondamente conosceva, quella relativa ai patti agrari di cui ha fatto un completo studio nella sua opera più profonda ed importante, in occasione delle gravi vertenze agrarie e degli scioperi scoppiati nel ferrarese all'inizio di questo secolo (4).

Ma un più attento esame dei testi dà conto di altri importantissimi aspetti dell'agricoltura, su cui è opportuno soffermarsi.

Vediamo di esaminare dapprima lo Statuto di Obizzo II del 1287.

Scriva il Montorsi che « la legge è un fenomeno a posteriori che canonizza e codifica uno stato di fatto, tanto che l'evoluzione politica è sempre precedente e determinante rispetto all'evoluzione del diritto ».

Il momento storico è quello che contrassegna il passaggio dal Comune alla Signoria. L'affermazione dell'aristocrazia da parte dell'Estense è sorretta dall'abolizione delle arti, a cui erano collegate e saldamente organizzate le forze economiche delle classi medie, che venivano asservite al magistrato dei dodici savi, rinsaldato dalla dominazione Signorile.

Nel campo dell'agricoltura non si erano diradate le nebbie del lungo periodo medioevale.

Pier De Crescenzio non aveva ancora col suo trattato indicate le nuove vie dell'agricoltura rinascimentale (5).

* * *

Dal libro primo desumiamo che esiste già la figura del *cavazzellano*. Dice il Niccolini, una specie di agente locale delle imposte. Ma allora egli aveva anche l'obbligo di rendere noti tutti i

diritti e le proprietà che appartengono al *principe* indissolubilmente nel territorio occupato o che dovranno appartenergli per qualche diritto o successione. Così dovrà coadiuvare il podestà a promuovere un'inchiesta su tutti i diritti e le possessioni che gli esiliati del Comune di Ferrara avevano o possedevano al tempo del loro bando e quindi ad attribuire detti beni al principe di Ferrara.

La funzione del *cavarzellano* era quindi ai tempi di Obizzo II ben più vasta ed impegnativa di quella che avrà successivamente. E' da notare che si tratta del periodo in cui si afferma e domina la figura del Signore, anche contro i propri nemici posti al bando, e si tende a costituire quel patrimonio fondiario personale che diventerà poi vastissimo.

Le penalità attribuite al *cavarzellano* inadempiente erano gravissime, in denaro di allora, ciò prova ancor più l'importanza delle sue funzioni.

* * *

Nel libro secondo troviamo un altro argomento importantissimo, quello relativo al divieto di esportazione dei prodotti agricoli. Dice il testo: « Stabiliamo e ordiniamo che qualsiasi persona del luogo o forestiera non possa, ne debba o presumi di portar fuori o di esportare o di fare esportare le biade di qualsiasi tipo e (gli vietiamo altresì) di favorire o prestare aiuto a colui che ha intenzione di portar fuori o di esportarle. Colui che non si atterrà a tale disposizione, se la quantità di biade sarà di un solo moggio o quasi, pagherà al Comune di Ferrara, se milite, venticinque lire ferrarine, se pedone 10 lire, e perderà la proprietà delle biade nella quantità che piacerà.

Se poi la quantità di cui sopra risultasse maggiore, il milite pagherà 100 lire ferrarine, il pedone 50 lire ed entrambi perderanno tutte le biade che saranno trovate, tutti gli altri pagheranno al Comune una giusta remunerazione e se le multe non saranno pagate nel termine stabilito dalla condanna il Podestà di Ferrara è obbligato, e tale obbligo deriva dal suo giuramento, a far incarcerare il colpevole.

Chiunque potrà essere veritiero accusatore avrà la metà delle multe. Tutte le disposizioni deroganti o contraddicenti di quanto sopra saranno annullate ».

Questa disposizione è stata formulata il 5 luglio 1208, all'« otavo annunzio », in pieno periodo comunale.

Il divieto di esportazione delle derrate agrarie è norma che affonda le proprie radici molto lontano nel tempo ed è frutto dell'economia chiusa feudale che sarà conservata per tanti secoli ancora, negli Stati italiani, ed in particolare nello Stato Pontificio a cui il territorio ferrarese sarà devoluto alla fine del secolo XVI.

Precisa però il testo dello Statuto, rifacendosi al IX « Annunzio » del 15 giugno 1266, che l'esportazione sarà consentita quando il valore dello staio di grano sia inferiore ai 18 imperiali o circa, tutto ciò, dice il testo, senza permesso, senza alcuna lettera o sigillo o nunzio del Comune o licenza da domandare al Podestà o al Comune od a qualcuno della famiglia del Podestà.

Ne il Podestà, ne qualcuno della sua famiglia potrà o dovrà intromettersi col concedere lettere, o nunzio, o sigilli, o licenze, per le medesime biade, ne potrà impedire o fare impedire a qualcuno, che ne abbia intenzione, di esportare le biade.

Come si vede si tratta di disposizioni piuttosto liberali, che purtroppo, non verranno osservate, più avanti col sistema delle « tratte » stabilite dal Governo Pontificio.

Se poi il valore dello staio di frumento superasse i 18 imperiali la facoltà di esportazione verrebbe ridotta, fino ad essere annullata oltre il valore di 20 imperiali (6).

Resterebbe completamente affidata a Giudici dei Savi del Consiglio generale lo stabilire come ed in qual modo il frumento e le altre biade debbono restare per l'utilità comune degli abitanti della città di Ferrara e del distretto.

Prevale quindi la preoccupazione di non far pagare troppo l'approvvigionamento delle derrate alimentari agli abitanti della Città, situazione che perdura sempre e che acquista caratteristiche più accentuate nei periodi di emergenza come le carestie e le guerre, fino a queste ultime che abbiamo vissute.

La politica degli ammassi non è affatto nuova ed i regolamenti fin d'allora tutelavano anche l'apporto dei modesti lavora-

tori. Così per le spigolatrici e per coloro che avevano ricevuto come compenso corresponsione di biade era concessa la licenza di esportazione.

Veniva regolato anche il trasporto da una casa all'altra di beni commestibili che servivano per il fabbisogno della famiglia.

La politica annonaria veniva sempre più delineandosi ed affermandosi cercando di contemperare i bisogni alimentari dei cittadini col lavoro ed il reddito dei lavoratori agricoli e dei proprietari od imprenditori. E' l'equilibrio derivante dalla legislazione comunale che tende a favorire il lavoratore di campagna, ma che verrà poi sovvertita. Si precisano però anche i compensi dovuti per i lavori agricoli. Così i trebbiatori di biade non ne riceveranno più di 10 staia sia da parte del proprietario che da quella del contadino.

I falciatori di foraggi non potevano riscuotere un compenso superiore a 10 imperiali.

Nei capitoli successivi si vanno delineando le figure dei lavoratori e la parte che loro spetta per il lavoro prestatto. Si statuiscano le norme che diventeranno soltanto alla fine del secolo XIX contratti veri e propri di lavoro.

Lunga è stata la strada percorsa dai lavoratori per arrivare al riconoscimento delle loro prestazioni.

Così è stabilito che ogni lavoratore che abbia terra al mezzo, od al quarto, o ad altra parte, porti a compimento, sostenendo per intero tutte le spese per la mietitura e trebbiatura, ed ogni altra spesa escluso il cavallatico e la decima. Il lavoratore darà sempre interamente al proprietario del terreno la sua parte, a patto però che non sia tenuto a lavorare contro la sua volontà, ma possa liberamente interrompere il contratto per San Michele. Se poi abbia mal lavorato, sarà obbligato a risarcire il proprietario del danno, la cui determinazione sarà lasciata alla discrezione del proprietario stesso.

Si tratta di una prescrizione che si avvicina già al contratto di mezzadria o di colonia parziaria.

La figura del lavoratore non è però ben delineata. Si doveva trattare di un contadino che possedeva in proprio il bestiame da lavoro e che doveva eseguire i lavori di aratura e di semina, oltre quelli di mietitura e di trebbiatura.

Di chi era la sementa? Quali erano le altre spese che genericamente vengono attribuite al lavoratore?

Certamente non vi erano regole fisse ne più precise, oltre quelle che vengono statuite.

Sono però già abbastanza ben definiti, almeno se ci si riferisce a quei tempi, i rapporti di lavoro, forse più precisi per i vigneti che si estendevano abbastanza largamente attorno alla città.

« E' stabilito, difatti, che gli uomini di Ferrara e dintorni che lavorano i vigneti, diano la metà di tutta la vendemmia e di tutti i frutti che si producono nelle vigne e nel terreno dei proprietari, fatta eccezione per i *manenti* (8). Debbono inoltre per due volte zappare ed arare nel modo migliore le stesse vigne nei tempi convenienti. Una prima volta sino alla prima metà di aprile e l'altra entro il mese di giugno.

Di tutto questo si occuperanno i cavarzellani o consoli o rettori delle campagne, affinchè non vada perduta la vendemmia, ma questa sia assicurata al proprietario, il quale pagherà al Comune per l'eventuale intervento cento soldi ferrarini ed a nessuno sarà fatto obbligo di lavorare, se questo piacerà al proprietario ».

Un successivo capitolo prescrive la scelta di otto uomini onesti a cui affidare la custodia delle vigne coltivate fuori dei fossati della città. Tali uomini conoscitori della legge, due per quartiere, avevano in consegna le vigne e le dovevano custodire comportandosi come guardaboschi. Altri capitoli stabiliscono il divieto di fare il mosto, per chi abbia la vigna a mezzadria, senza il consenso del proprietario, e precisano le piccole quantità di uva che i vendemmiatori pagati a giornata con denaro possono portarsi via.

Sul contratto di lavorazione si è particolarmente precisi. Al capitolo CCCLXXXVIII è detto: « stabiliamo che, se qualche contadino abbia lavorato la terra di qualche ferrarese, per prima cosa debba seminare la terra, mietere e trebbiare la biada e vendemiare l'uva, prima di fare i lavori della propria vigna. La stessa cosa deve avvenire per tutte le biade. Nè debba trebbiare la biada di Ferrara, nè allontanarla dal campo, nè portarla via dall'aia senza che sia presente il proprietario od un suo incaricato. Se poi al proprietario sarà stata portata a conoscenza la necessità della sua presenza ed egli, nonostante ciò, non sia voluto intervenire, il trebbiatore ed il lavoratore possono estrarre dal campo e treb-

biare le biade. Se invece il contadino non si terrà a quanto stabilito sopra, pagherà quaranta soldi ferrarini ».

Norme precise che dovevano essere rispettate e che si sono mantenute nel tempo fino a noi.

Veniva inoltre stabilito che il contadino che non avesse dato il seme dovesse avere la terza parte del raccolto, e ciò per affrettare la mietitura e la trebbiatura delle biade. La stessa norma valeva per il lino.

Si tratta di un vero e proprio contratto di compartecipazione come quello in uso ancora oggi.

Ciò doveva comportare la formazione di una numerosa categoria di braccianti, cioè lavoratori che usavano soprattutto la propria forza fisica e che in quei tempi venivano denominati *bracenti*.

Oltre al divieto di esportazione dei prodotti agricoli di cui abbiamo ricordato in precedenza le norme, è da ricordare che veniva fatto divieto di comprare fieno, orzo e frumento per rivenderli dal 1° maggio fino alla festa di Ognissanti. I mediatori erano pure diffidati di non comprare se non per i venditori al minuto.

Altri divieti erano sorti per la vendita della legna entro tre miglia dalla città e così per la carne di ogni specie animale, per le uova e per i pellami.

Si tratta quindi di un'economia molto chiusa in cui gli scambi erano regolati secondo norme molto restrittive, sempre allo scopo di non sprovvedere la cittadinanza di quanto abbisognava e di non far elevare eccessivamente i prezzi dei prodotti agricoli.

* * *

Nel libro terzo sono contenute le leggi relative alle istituzioni e alla procedura del diritto civile, le obbligazioni contratte dal Comune di Ferrara e disposizioni in difesa degli alleati di Obizzo II, le norme dettate per il risarcimento di danni inflitti per ragioni di guerra, ed altre disposizioni che hanno scarso interesse per l'agricoltura, su questo libro perciò non ci soffermeremo.

* * *

Nel libro quarto sono previste le pene per coloro che mandavano le bestie al pascolo abusivo notturno nei seminativi, dal 1° aprile fino al 1° ottobre.

Anche le vigne erano salvaguardate non soltanto per le bestie bovine o d'altra specie che non vi dovevano essere introdotte, ma pure per i ragazzi di cui viene discriminata l'età. Veniva, difatti, comminata una pena minore per quelli di età inferiore agli otto anni e non superiore ai 14.

Non solo, ma se qualcuno veniva scoperto nell'atto di danneggiare l'altrui terreno, uomini o fanciulli, potevano essere frustati con staffile o con vincastri e, perfino, spogliati del mantello e del vestito.

Le bestie potevano essere mandate al pascolo sia in estate che d'inverno, sotto il controllo del *Comitatus Ferrariae*.

Il pascolo abusivo del bestiame nei terreni seminativi ed in quelli arborati ha un'importanza notevolissima per gli sviluppi dell'agricoltura che da esso veniva ad essere notevolmente ostacolata.

Oltre le pene previste per i trasgressori veniva imposta anche la recinzione degli orti, delle vigne, dei casali.

La piaga del pascolo abusivo resterà però sempre un danno incombente sull'agricoltura, anche nei secoli successivi ove troviamo nelle ordinanze dei Legati pontifici nei sec. XVII e XVIII dure pene ed ammende previste per i trasgressori.

* * *

Nel quinto libro viene ravvisata un'architettura armonica suggerita da motivi territoriali e sono date le norme generali sulla competenza e sulla organizzazione dell'ufficio addetto alle provvidenze idrauliche del territorio, in ciò comprese da un lato le questioni di igiene e di sicurezza pubblica e dall'altro questioni di viabilità e di lavori pubblici intesi per la difesa del territorio occupato e coltivato.

Vi sono fissati gli obblighi ed i servizi denominati di *laboreria*, che verranno sempre più delineandosi nelle norme e provvigioni, dette dei *lavorieri*, durante il periodo Estense e successivamente dei Legati Pontifici. E' una materia di estremo interesse in un territorio formato dai depositi alluvionali dei fiumi che lo intersecavano e lo delimitavano e che richiedeva pertanto un continuo

ed accurato lavoro di sorveglianza e di difesa delle loro escrescenze nei periodi di piena, come per la officiosità degli scoli delle acque piovane della vasta plaga nei canali scavati artificialmente e nei corsi di acqua stessi.

Tale da farla uscire dalle norme statutarie per costituire una regolamentazione a parte negli statuti dell'Ufficio degli Argini, di cui si da notizia, ma non ce n'è rimasta traccia. Mentre si ha il testo dei provvedimenti presi da Nicolò III.

Nel 1580 si stampavano gli « Ordini e Provvigioni sopra i lavorieri di Po et ufficiali a quelli deputati » per disposizione di Alfonso II.

Ma vi sono anche altre norme che riguardano le campagne. Così è stabilito che se qualcuno venga trovato a devastare od a calpestare i campi o abbia dato aiuto od incitamento a far questo, sia bandito dal territorio ferrarese ed i suoi beni siano passati in proprietà al comune di Ferrara e soltanto se riparerà e restaurerà il campo danneggiato a proprie spese potrà essere liberato e avere condonato l'esilio.

Pena gravissima che certamente denota una situazione veramente grave che era determinata dalle lotte che dovevano esservi fra le milizie assoldate dalle famiglie Signorili.

Così era previsto che tutti gli orti, le vigne, i casali dovevano essere recintati e circondati da siepi, quando fosse necessario, a spese comuni da ambo i proprietari dei terreni.

Fino poi alla festa di S. Michele (29 settembre) era stabilito che venissero preparate le strade di accesso ai caseggiati, in maniera che gli abitanti tanto d'inverno quanto in estate, a piedi, a cavallo o con carri potessero accedervi liberamente.

Veniva imposto anche, per evidenti ragioni di sicurezza, che le strade fossero sgombrate dagli alberi o comunque tagliati o rimossi.

Il lino e la canapa non potevano essere messi a macerare nei fossati pubblici in modo da impedire il regolare corso delle acque. Norma di carattere igienico per evitare le esalazioni di tali materie in fermentazione e nello stesso tempo di carattere idraulico per avere la libera officiosità delle acque.

Ma la norma ha grande importanza perché testimonia evidentemente che la coltura della canapa veniva attuata in quei

tempi, ciò che conferma la continuità della coltivazione anche nel medioevo.

L'obbligo di provvedere ai lavori collettivi di arginatura e di difesa e le spese comuni sono prescritte anche per gli uomini che da liberi passano a servi, come pure per i castaldi se abitano sul fondo o vicino ad esso.

Tale disposizione potrebbe prestarsi ad esaminare le condizioni giuridiche e sociali dei servi.

Sembrirebbe dalla dizione che fosse possibile passare facilmente dallo stato di libertà a quello di servitù. E' un aspetto indubbiamente molto interessante per quel periodo in cui era accesa la lotta per l'eliminazione della servitù della gleba.

Era stabilito poi che i contadini potevano, quindici giorni prima e quindici giorni dopo S. Michele, non recarsi ai lavori degli argini, salvo che il Po fosse in piena, per poter provvedere alle semine.

* * *

Nel successivo libro sesto viene stabilito che nessuno possa vendere possessioni a mercanti forestieri, od abitanti di altre città o luoghi senza il permesso del Consiglio di Ferrara, di cui farà pubblico documento. Non era lecito ad alcuno di questi nuovi possessori concedere le possessioni a lavoratori. Se qualcuno avesse agito altrimenti, il ricavo del podere venduto una o più volte, sarebbe divenuto di proprietà del comune di Ferrara. Tuttavia con questa norma non veniva proibita l'obbligazione derivante dalla ipoteca.

Il libro sesto chiude con provvedimenti nuovi di varia natura che, preesistenti alla riforma del 1287, non ebbero poi precisa destinazione ad un determinato libro e che vennero individuati solo nelle successive codificazioni statutarie.

* * *

L'esame delle disposizioni che fanno ripetutamente richiamo alle colture agrarie ed in cui si citano i prodotti di quelle più estensivamente coltivate e quindi oggetto di scambi commerciali, non

può farci però penetrare in quella che era allora l'organizzazione produttiva dell'ordinamento culturale.

Indubbiamente però l'esercizio dell'agricoltura, oltre ad adempiere allo scopo precipuo del rifornimento ai cittadini dei prodotti agricoli, ed a soddisfare il fabbisogno alimentare dei lavoratori agricoli come delle classi fondiarie, era rivolto anche ad avviare un notevole traffico di derrate agricole, che era molto favorito dalla particolare posizione della città di Ferrara posta su importanti vie fluviali, che in quei tempi erano le sole atte a ricevere ed a far transitare notevoli quantitativi di merci.

Stimolata da questa situazione particolare l'agricoltura doveva avere uno sviluppo che, trascendendo dalle necessità familiari ed annonarie, perseguiva anche vaste correnti commerciali, favorite nel periodo comunale dalla estensione e dalla potenza dei *nauterini* che venne definitivamente stroncata dal nuovo Signore di Ferrara Obizzo II nel 1286.

Oggetto di attivo commercio, fra le biade, come venivano chiamati genericamente i prodotti agricoli, era il frumento, la cui produzione nel territorio ferrarese doveva essere abbondante.

La sua coltivazione veniva fatta coi sistemi derivati dalla tradizione romana tramandata durante il medioevo. Alle vaste coltivazioni venivano addetti numerosi coltivatori i quali non erano legati soltanto da contratti a carattere familiare, ma anche da forme più libere come quelle di compartecipazione, per cui al lavoratore per le sue prestazioni, generalmente raccolta e trebbiatura, veniva attribuito un terzo dell'intera produzione.

Sono le condizioni che poi tramandate, attraverso tanti secoli, fino a noi assumeranno particolari forme di agricoltura attiva e capitalistica che hanno caratterizzato l'economia agricola di vastissime zone del territorio ferrarese, che fu la sede più favorevole delle grandi agitazioni operaie e campo d'azione negli scioperi all'inizio del secolo XX.

Troviamo anche citato l'orzo che doveva essere oggetto di vasta coltivazione con l'avena che non viene specificatamente ricordata, sempre nascosta dal sostantivo comune *blada*, che venne ad esserle appropriato nella forma dialettale.

Anche il fieno era oggetto di larghi scambi commerciali e ciò pare intuitivo per le grandi distese dei terreni prativi che allora

dovevano esservi e per le forme di utilizzazione legate ai riposi vestiti e maggesi.

La produzione foraggera tendeva a costituirsi in branca a se stante piuttosto che servire all'alimentazione del bestiame, che peraltro doveva tenersi, per lo più, allo stato libero nei mesi estivi, mentre nel periodo invernale veniva riparato in stalle dalle intemperie.

Allora vi erano già distinte le razze da lavoro e da carne, da quelle da latte, come scriveva Pier de Crescenzi « Ancora sono vacche, le quali son grandi o mezzane, le quali si tengono per generare e nutrire vitelli e buoi, i quali si mettono ai carri e agli aratri, agli uomini necessari: la cui carne e cuoia sono somiglianti a quella dei maschi. Ma il lor latte e cacio avvegnaché sia buono a mangiare, non si deve però tor loro, ma si deve lasciare per li vitelli, alle madri de' quali si desidera la vita, le forze e l'accrescimento. E sono altre vacche, le quali son piccole, che solamente si ritengono per latte e cacio, ed imperò quindici dì dopo il parto si devono uccidere i vitelli e deportare al macello » (9).

Nel testo sono citate le coltivazioni delle piante tessili, lino e canapa. Importante per quest'ultima perché testimonianza che la coltivazione canapicola è d'antica tradizione nel ferrarese, con alternative più o meno favorevoli.

Non si ha notizia che allora venisse praticata su vasta scala la produzione di corde, per quanto il riferimento che, per evitare i danni degli incendi, non si poteva accumulare nell'abitato cittadino stoppa in grandi quantitativi lo fa risultare chiaramente palese.

La legna era oggetto di vasto commercio e ciò appare evidente data la esistenza di gran numero di terreni boschivi. Il commercio veniva però disciplinato per assicurare il rifornimento della città di Ferrara.

Attorno alla città e nell'interno di essa venivano coltivate su vasta estensione le viti in coltura specializzata, cioè nelle vigne, e le piante ortalizie. Coltivazioni queste ultime che si sono effettuate fino a non molti decenni fa e che costituivano una caratteristica dell'abitato cittadino, le cui case nelle zone periferiche venivano costruite negli orti e nelle vigne suburbane. Lo stesso si

dica per le colture frutticole che venivano fatte nei broli vicino alle case.

Interessante è poi il riferimento alle *bradie*, terreni di campagna dove la coltivazione della vite veniva fatta a filari nei singoli appezzamenti di terreno seminativo. La tradizione è romana, derivando dalle piantate, ma quello che è più interessante e che esse costituivano una vera e propria unità idrografica, nel più vasto e complesso comprensorio, il Polesine, sottoposto alle regole della *laborerie*.

Anche se non è possibile fare una ricostruzione completa dell'agricoltura di quei tempi è pur possibile precisare talvolta gli indirizzi e spesso anche le prove di un'attività in via di continuo progresso. Si aprivano le vie di un'agricoltura a più ampio respiro in cui la sicurezza del possesso e la volontà di perfezionarlo, portava a forme più evolute dell'esercizio agricolo.

Dalle disposizioni contenute nello Statuto del 1287 è molto evidente la particolare condizione di quel periodo in cui avvenne il passaggio dall'amministrazione Comunale a quella Signorile.

Le norme che si riferiscono alle campagne sembrano assicurare la libera intrapresa dell'esercizio agricolo, che viene tutelata da particolari disposizioni soprattutto riferentesi alla protezione della proprietà e della conduzione dei terreni.

Vengono pure disciplinati i rapporti fra la proprietà del terreno e l'uso di esso con la mano d'opera necessaria per la lavorazione dei terreni, per la coltivazione delle piante e per il raccolto dei prodotti.

Sembra di riconoscere in gran parte delle norme una sufficientemente vasta libertà nei rapporti contrattuali, volta sia alla difesa della proprietà che a quella dei contadini. Indubbiamente questi ultimi erano legati e vincolati ai terreni su cui lavoravano, le norme fissate erano però sufficienti a tutelarli perché non si perpetrassero a loro danno abusi nella divisione dei raccolti e nella corresponsione delle mercedi.

Ci pare di constatare, una situazione di equilibrio e probabilmente questa era stata determinata dalla volontà di proteggere l'economia agricola a cui pare si volesse fare assumere maggiore importanza oltre le altre arti come quelle manifatturiere in decli-

no e quelle che riguardavano principalmente la navigazione e lo scambio delle merci per la particolare situazione di Ferrara, da cui si partivano allora ancora molto efficienti i rami del Po di Volano e di Primaro.

Sarebbe materia da indagare più in profondità poiché queste attività secondarie erano molto importanti e ne fanno fede le notizie riportate dal Montorsi sull'abolizione delle Arti imposta da Obizzo II nel 1287 in particolare quella « scola nauteriorum » monopolizzatrice di trasporti fluviali a cui venne tolta ogni autonomia nel 1286.

Ma indubbiamente la parte più importante degli Statuta di Obizzo II è quella riguardante i provvedimenti per la difesa dei fiumi, il Po in particolar modo, ed il governo degli scoli

Una parte di tali provvedimenti sono d'origine *comunale*, ma numerose le addizioni di origine signorile. (10)

Si va affermando e sempre meglio delineando e rafforzando quella legislazione idraulica che è vanto della dominazione Estense, perché mirava alla conservazione ed alla difesa del territorio ferrarese.

Nel codice del Marchese Obizzo II si fissano già i comprensori idraulici, a cui si dà il nome della località o di un Santo e quello di Polesine, e si crea con le norme legislative quel corpo di tecnici e di amministratori, come i Giudici d'argine, i Notari d'argine, i Battifanghi ed i Cavarzellani, che avevano il compito di determinare le opere, di eseguirle e di riscuotere « il terratico » e la tassa scoli.

E' già il Consorzio idraulico odierno in *nuce*. Ma vi è di più, tutto il popolo è chiamato alla costruzione ed alla difesa delle arginature, col proprio disciplinato e deciso intervento, soprattutto nel periodo di emergenza, quando l'escrescenza dei fiumi fa aumentare i pericoli di rotture e quindi di alluvioni.

Tutta la storia dell'agricoltura del territorio di Ferrara è intessuta da queste vicissitudini, dal suo costituirsi, lungo ogni periodo storico, dalla colonizzazione romana alle invasioni barbariche; dall'alto e basso medio evo al Comune e alla Signoria, dal Governo Pontificio all'Unità nazionale. Ed è questo un capitolo ancora da indagare compiutamente.

Certo è che negli Statuta di Obizzo II è ben chiara una pietra miliare del lungo cammino percorso.

Complessivamente è da concludere che nel territorio ferrarese, come altrove nell'Italia, nel secolo XIII si è già fuori dalla stretta organizzazione curtense e ci si avvia verso un'economia più libera in cui le prestazioni personali del lavoratore vengono compensate con la divisione del raccolto. (11)

Le norme dello Statuto servono a testimoniare la codificazione dei patti contrattuali nelle consuetudini, che potevano essere facilmente deformate a vantaggio di una parte, quasi sempre del *dominus*.

Vedremo poi come tale complessa e vasta materia dell'organizzazione della proprietà e del lavoro agricolo, abbia subito evoluzioni e trasformazioni nelle norme statutarie degli altri Signori Estensi.

Mario Zucchini²

NOTE

(1) *Statuta Ferrariae* - Anno MCCLXXXVII - Trascrizione introduzione e glossario di W. Montorsi - Ferrara 1955.

(2) P. NICCOLINI - *Ferrara agricola* - Ferrara 1926.

(3) C. LADERCHI - *Statuto di Ferrara nell'anno 1288* - Bologna 1885.

(4) P. NICCOLINI - *La questione Agraria nella provincia di Ferrara* - Ferrara 1907.

(5) P. DE CRESCENZI - *Trattato di agricoltura* - Edizione del 1805.

(6) L'imperiale in quei tempi era valutato 2 lire di ferrarini.

(7) R. CAGGESE - *Classi e Comuni rurali nel Medio evo italiano* - Vol. 2° - Firenze 1909.

(8) Coloni legati alla terra e tenuti a prestazioni reali e personali.

(9) P. DE CRESCENZI - *Op. cit.*

(10) W. MONTORSI, *Op. cit.*

(11) C. M. CIPOLLA - *Il tramonto dell'organizzazione economica curtense* - dal volume « Storia dell'economia italiana » - Torino 1959.

